



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 8 giugno 2008

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Rapporti Esterni e
Affari Generali
Divisione Rapporti con le
Autorità
Via Milano, 64
00184 Roma

Prot. N. 339/09

Anticipata a mezzo posta elettronica *rea.rapporti_autorità@bancaditalia.it*

Oggetto: Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Premessa. Nel ringraziare per l'opportunità offerta di manifestare il punto di vista dell'industria del risparmio gestito, Assogestioni intende formulare talune osservazioni in merito al provvedimento in consultazione (di seguito, il Provvedimento) che auspichiamo siano prese nella dovuta considerazione al fine di pervenire alla definizione di un sistema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo efficiente, equo e proporzionato.

Per facilità di esposizione il presente documento è suddiviso in due parti: la prima contiene talune osservazioni di carattere generale al nuovo assetto regolamentare; la seconda, di carattere più specifico, sui singoli articoli e gli allegati tecnici al Provvedimento.

Considerazioni generali

Ad avviso di questa Associazione, il Provvedimento in parola non appare coerente con i principi che esso persegue. Per le ragioni che verranno di seguito illustrate si chiede, quindi, di lasciare immutato il quadro degli adempimenti a carico dei singoli intermediari così come attualmente definito sulla base del principio che gli obblighi gravano, in primo luogo, sull'intermediario che entra in contatto diretto con il



cliente.

In primo luogo, infatti, non può non rilevarsi come la nuova impostazione, che sposta sulle società prodotto (nel nostro caso le società di gestione del risparmio) gli obblighi di registrazione delle operazioni che comportano movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dalla circostanza che la società stessa entri o meno in contatto diretto con il cliente, non è rispondente all'efficacia e all'efficienza del sistema che si prefigge come primario obiettivo il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Se così fosse, infatti, i predetti obblighi dovrebbero ragionevolmente essere mantenuti in capo all'intermediario (società rete) che entra in contatto diretto con la clientela; solo tali soggetti, infatti, intrattenendo un rapporto diretto con il cliente, sono in grado di valutare le operazioni da questo compiute disponendo di un patrimonio informativo più completo.

Non va poi tralasciato il fatto che, qualora invece, la nuova impostazione dovesse essere mantenuta anche in sede di versione definitiva del Provvedimento, ci troveremmo di fronte a situazioni in cui le Sgr sarebbero meri ricettori di dati e informazioni non raccolti direttamente, per i quali, quindi, non sussiste alcuna possibilità di verifica diretta atta a giustificare la piena attribuzione di responsabilità per la gestione dei dati medesimi.

Sempre in punto di efficienza e razionalità del sistema, occorre evidenziare come la predetta impostazione determini una rilevante perdita informativa a livello di tracciabilità dei flussi, non potendo includere tutte le operazioni connesse a fondi di diritto estero collocati da intermediari vigilati in Italia e, in futuro, con il recepimento della UCITS IV, anche di fondi di diritto italiano istituiti da Sgr di diritto estero (perdita informativa che non si produrrebbe nel caso in cui, invece, l'obbligo permanesse in capo alla società rete).

Un ulteriore profilo di incoerenza si rileva, poi, con riferimento alla normativa di settore del risparmio gestito come delineata a seguito del recepimento della direttiva MIFID, nonché con le tendenze in atto nei tavoli di lavoro per il rilancio dell'industria del risparmio gestito e, in particolare, quello sulla dematerializzazione delle quote.

Sotto il primo profilo - implementazione della MIFID - la mutata prospettiva confligge con i modelli operativi derivanti dalla nuova qualificazione del servizio di collocamento quale servizio di investimento. I predetti modelli implicano, infatti, che spetti all'intermediario collocatore ogni adempimento connesso all'acquisizione e alla gestione di tutte le informazioni necessarie ai fini della profilazione della clientela, nonché alla valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza



dell'investimento effettuato, finanche quello relativo all'invio delle lettere di conferma di esecuzione dell'ordine. Nelle evidenze della Sgr può figurare il nome del cliente oppure quello del collocatore presso cui il cliente ha inoltrato l'ordine, a condizione che ovviamente il distributore mantenga presso di sé le evidenze delle posizioni dei singoli sottoscrittori.

In questi casi, quindi, la SGR non ha immediata evidenza dell'identità degli investitori, pur potendo acquisire tali informazioni su richiesta, ad esempio nel caso di rimborso diretto delle quote.

In tutti i casi, la Sgr, non avendo contatti diretti con la clientela, riceve dai collocatori flussi finanziari aggregati, pur mantenendo evidenza delle singole transazioni, relativamente ai quali non vengono trasmessi tutti i dati attualmente richiesti dal Provvedimento in consultazione. Se da un lato, pertanto, si responsabilizza la Sgr in relazione a dati e informazioni ricevuti indirettamente, dall'altro lato, invece, si deresponsabilizza l'intermediario tenuto all'acquisizione e alla verifica dei dati forniti dalla clientela. Quest'ultimo, infatti, diverrebbe un mero elemento di trasmissione nel sistema. Se così non fosse, poi, ciò implicherebbe, inevitabilmente, una duplicazione di attribuzioni e funzioni.

Sotto il secondo aspetto – dematerializzazione – l'attuazione delle nuove disposizioni contenute nel Provvedimento appare altresì gravemente onerosa per il sistema finanziario nel suo complesso e, in maniera particolare, per il settore del risparmio gestito e risulta contrastante con gli indirizzi che l'industria e le Autorità coinvolte stanno elaborando nell'ottica di ridefinire le attribuzioni in capo ai singoli intermediari e di razionalizzare i costi.

Inoltre, non può non rilevarsi come il Provvedimento in parola appaia in contrasto con il principio di proporzionalità inteso come *criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con l'obiettivo di riduzione al minimo degli oneri gravanti sui destinatari*. Se la finalità perseguita è quella di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, non sussistono, ad avviso di questa Associazione, ragioni tali da giustificare un mutamento nell'impostazione regolamentare, imponendo notevoli oneri informatici e amministrativi aggiuntivi al sistema, senza che a ciò si accompagni una maggiore completezza ed esaustività del patrimonio informativo degli intermediari a disposizione delle Autorità.

Da ultimo, con specifico riferimento alle Sgr, appare altresì opportuno sottolineare come il Provvedimento leda fortemente la parità competitiva con altre società prodotte di diritto estero. Non risulta, infatti, che una simile impostazione sia alla valutazione delle altre Autorità competenti per i mercati finanziari europei che



hanno recentemente implementato o si apprestano a recepire la III direttiva antiriciclaggio.

Considerazioni sull'articolato e sugli Allegati

Relazione illustrativa pag. 9 Regolamento CE 1781/2006

Non si comprende il significato del secondo capoverso là dove si prevede che la conservazione delle informazioni relative a operazioni inferiori alla soglia non è possibile in considerazione del regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di registrazione di operazioni sotto i 15.000 euro. Si chiede, quindi, di chiarire l'effettiva portata della disposizione.

Articolo 1 – Definizioni

Con riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k) relativa al rapporto continuativo, si evidenzia come questa si discosti da quella contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 5 dicembre 2007, n. 231 (di seguito, il Decreto), in quanto non prevede l'esclusione, dal novero dei rapporti continuativi, di quelli che si sostanziano in una sola operazione. Si chiede pertanto che, al fine di ovviare a incertezze interpretative, la definizione sopra citata del Provvedimento sia integrata con la seguente formulazione: "e che non si esaurisce in una sola operazione".

In tema di dati identificativi, di cui alla lettera t), del medesimo comma, si chiede di confermare che la Partita IVA non rientra più tra le informazioni che i soggetti obbligati sono tenuti ad acquisire nell'identificazione di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 3 – Rapporti continuativi

Con riferimento al comma 1, dell'articolo in parola, si chiede che cosa debba intendersi per registrazione dei rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore.

Per quanto concerne il comma 2, punto iii), lettera e), del medesimo articolo, si chiede di chiarire che, nel caso in cui la Sgr collochi direttamente i propri prodotti o servizi, non si debba provvedere a registrare l'apertura del rapporto continuativo e che, pertanto, la sottoscrizione di quote di fondi comuni d'investimento, coerentemente con il successivo comma 5, non costituisce rapporto continuativo né in caso di collocamento diretto da parte della Sgr né in caso di collocamento attraverso altre reti di distribuzione.

Inoltre, sempre con riguardo al comma 2, punto iii), lettera e), si chiede di precisare che non si debba procedere alla registrazione dei rapporti continuativi e delle



relative operazioni nel caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f*), del TUF. Ciò, in quanto, il servizio non è di per sé idoneo al trasferimento di mezzi di pagamento.

Riguardo al comma 3, relativo al titolare effettivo, si chiede di confermare che la registrazione del legame tra soggetto intestatario del rapporto e titolare effettivo è dovuta nel solo caso di rapporti continuativi, non rilevando, invece, per la registrazione delle operazioni. Alla luce di ciò si chiede, pertanto, di confermare che le Sgr non sono tenute alla registrazione del titolare effettivo nel caso di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento.

Con riguardo, poi, al comma 5, dell'articolo 3, occorre evidenziare come la previsione di cui alla lettera *a*) - ove si prevede che nella sottoscrizione di fondi pensione, pur non costituendo questa rapporto continuativo, deve precedersi alla registrazione dell'operazione - contrasti con quanto previsto al successivo articolo 9 del Provvedimento là dove, invece, al comma 1, è prevista la deroga agli obblighi di registrazione sia dei rapporti continuativi sia delle operazioni nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del Decreto.

Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 5, alla lettera *g*), si chiede se gli obblighi di registrazione delle operazioni sussistono anche nel caso di prestazione dei servizi accessori o strumentali connessi con la prestazione di servizi di investimento di cui all'articolo 1 del TUF quali, ad esempio, la prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari.

Articolo 7 – Dati e informazioni da acquisire e registrare

Per quanto attiene alle informazioni che i soggetti obbligati sono tenuti ad acquisire ai fini della registrazione in AUI, occorre far presente come le Sgr non dispongano, nei casi di collocamento indiretto, dell'informazione relativa al punto operativo in cui è stata disposta l'operazione prevista alla lettera *b*), del comma 1. Si chiede, pertanto, di eliminare tale riferimento.

Articolo 9 – Deroche agli obblighi di registrazione

Per quanto concerne le disposizioni in tema di deroghe agli obblighi di registrazione, si chiede di prevedere, al comma 3, che gli obblighi di registrazione non sussistono per tutti i rapporti e le operazioni di compravendita poste in essere nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli, indipendentemente dal fatto che queste abbiano ad oggetto strumenti finanziari, valute e immobili, ovvero partecipazioni in società, poiché, qualunque sia l'oggetto della compravendita, si tratta di operazioni che attengono alla gestione del patrimonio di iniziativa degli intermediari che prestano il servizio.



Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 9, comma 3, si chiede di confermare che detta disposizione escluda dagli obblighi di registrazione, per le Sgr che istituiscono fondi immobiliari, anche eventuali contratti di locazione e di fornitura di servizi relativi agli immobili conferiti/acquistati ai/dai fondi gestiti dalla Sgr.

Da ultimo, sempre in tema di gestione di investimenti immobiliari, si evidenzia l'opportunità di chiarire quali attività non costituiscano rapporto continuativo per le Sgr che istituiscono e gestiscono tale tipologia di fondi (condomini, fornitori manutenzione immobili, servizi di portierato, pulizia, ecc.).

Allegato I – Causali analitiche

Con riferimento alle causali analitiche relative a destinatari diversi da banche e Poste italiane S.p.A., si chiede, in primo luogo, quali siano le modalità di registrazione per le operazioni di trasferimento di quote di fondi di investimento nominative. A tale riguardo si chiede di prevedere, come già disciplinato nel previgente regime, che non debbano essere oggetto di registrazione le operazioni di circolazione delle quote che non comportino una variazione della consistenza del patrimonio del fondo/Sicav, ad eccezione del caso in cui la Sgr/Sicav sia parte del trasferimento.

Inoltre, appare opportuno esplicitare che non sono soggette a registrazione le operazioni di *switch* tra comparti del medesimo fondo, ovvero tra fondi istituiti da un medesimo intermediario.

Infine, con riferimento all'operatività in strumenti finanziari derivati, si chiede di chiarire che questa non è riferita alle attività della Sgr. Il dubbio sorge, infatti, dalla previsione di apposite causali per la registrazione delle operazioni su strumenti finanziari derivati (D6 e D7), stante la deroga di cui all'articolo 9, comma 3, del Provvedimento.

Nel rimanere a disposizione che per ogni ulteriore chiarimento che si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale